COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1995

che modifica la decisione 95/32/CE recante approvazione del programma austriaco di attuazione dell'articolo 138 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(95/209/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 138,

considerando che l'8 novembre 1994 l'Austria ha notificato, conformemente all'articolo 143 dell'atto di adesione, il programma austriaco di attuazione degli aiuti previsti all'articolo 138 per taluni prodotti durante il periodo 1995-1999 ;

considerando che il suddetto programma, modificato con lettera del 16 dicembre 1994, è stato approvato con decisione 95/32/CE della Commissione [1] ;

considerando che, in data 7, 19 e 30 marzo 1995, l'Austria ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 dell'atto di adesione, richieste di autorizzazione da parte della Commissione di modifiche a tale programma ; che tali richieste sono state in seguito modificate con lettera del 12 aprile 1995 ;

considerando che la prima richiesta comporta un aumento dell'aliquota di aiuto per i produttori di latte nelle regioni Steiermark, Burgenland, Kärnten e Niederösterreich, dove la produzione lattiera nell'economia locale riveste notevole importanza ma incontra anche difficoltà ; que la congiuntura in queste regioni montane all'inizio di quest'anno giustifica tale aumento, inteso a compensare adeguatamente il minore sostegno di cui all'articolo 138, paragrafo 2, primo trattino dell'atto di adesione ; che tale aumento è compatibile con quanto disposto dall'atto di adesione, in particolare all'articolo 138, paragrafo 1, secondo comma ;

considerando che la seconda richiesta riguarda prodotti, in particolare sementi, non compresi nella decisione 95/32/CE ; che tale decisione, all'articolo 3, prevede la possibilità di ulteriori decisioni per prodotti non figuranti nella decisione stessa ; che la richiesta di aiuti per tali prodotti è conforme alle disposizioni dell'atto di adesione, in particolare a quelle dell'articolo 138 ; che la forma dell'aiuto, concesso in base alla superficie, riflette i principi della politica agricola modificata, e può quindi ritenersi adeguata ;

considerando che la terza richiesta alla Commissione comporta la modifica della denominazione delle patate da fecola figuranti nella decisione 95/32/CE ; che tale richiesta costituisce una rettifica tecnica ;

considerando che la quarta richiesta interessa i seminativi, alcuni dei quali sono compresi nella decisione 95/32/CE con denominazioni specifiche ; che tali seminativi non ne comprendono altri per i quali sono state effettuate consistenti riduzioni a livello di aiuti per via dell'applicazione della politica agricola comune ; che per la maggior parte dei seminativi non vi è la necessità di distinguere i tassi di aiuto tra i vari prodotti, e che è quindi possibile determinare un tasso standard per tali seminativi ; che la richiesta di aiuto per i seminativi è conforme a quanto disposto dall'atto di adesione, in particolare dall'articolo 138 ; che l'aiuto rimane stabilito in funzione della superficie, e risulta quindi adeguata la forma dell'aiuto stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato alla decisione 95/32/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

[1] GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 53.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in scellini austriaci)

Prodotto	Tasso massimo dell'aiuto per la produzione in ciascuno degli anni indicati				
	1995	1996	1997	1998	1999
Seminativi (1)	3 700/ha				
Piante foraggere	2 400/ha				
Frumento duro	6 000/ha				
Piante proteiche	2 400/ha				
Lino oleoso	6 000/ha				
Messa a riposo :					
— normale	1 000/ha				
— materie prime rinnovabili	2 000/ha				
Latte vaccino :		65 % del tasso del 1995	40 % del tasso del 1995	15 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
— prodotto nelle aziende delle regioni Steiermark, Burgenland, Kärnten e Niederösterreich	1 020/t				
— prodotto in altre regioni	820/t				
Patate da fecola (2) :					
— categoria di prezzo A1	362/t				
— categoria di prezzo A2	362/t				
— categoria di prezzo B	200/t				
Luppolo	8 500/ha				
Suini da ingrasso	80/capo				
Scrofe	1 400/capo				
Scrofe sottoposte a prova di attitudine	2 500/capo				
Polli da carne	1,10/capo	100 % del tasso del 1995	61,5 % del tasso del 1995	23,1 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
Tacchini	5,00/capo				
Pulcini di razze da carne	0,08/capo				
Riproduttori di pollame da carne	2,30/capo				
Galline ovaiole giovani	7,50/capo				
Riproduttori di razze ovaiole	63,40/capo				
Pulcini di razze ovaiole	2,40/capo				
Piante foraggere (3) :					
— Trifoglio pratense/violetto	4 951	80 % del tasso del 1995	50 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
— Erba medica	6 144				
— Avena altissima	5 481				
— Avena bionda	8 500				
— Coda di volpe	8 500				
— Dactylis (pannocchina)	5 195				
— Fleolo	4 715				
— Festuca dei prati	4 924				
— Loglio d'Italia	3 480				
— Loglio ibrido	3 192				
— Facelia	7 500				
— Poa alpina	8 500				

(in scellini austriaci)

Prodotto	Tasso massimo dell'aiuto per la produzione in ciascuno degli anni indicati				
	1995	1996	1997	1998	1999
Altri foraggi :					
— Legumi da granella sgranati (4)	6 000	65 % del tasso del 1995	40 % del tasso del 1995	15 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
— Colza da foraggio	6 500				
— Semi di fiori	6 000				

(1) Escluse le piante foraggere, il frumento duro, le piante proteiche, il lino da olio, le patate da fecola e tutte le sementi.

(2) Contenuto di amido 18 %.

(3) L'Austria prenderà tutte le misure atte a garantire che, su base media annuale, il quantitativo di semi ammissibile all'aiuto per ciascuna specie non superi quello registrato negli anni normali antecedenti l'adesione.

(4) Tranne le leguminose già incentivate con i regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CEE) n. 762/85.